



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1119 del 2023, proposto da:
Bollinger + Grohmann S.A.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Bollinger + Grohmann Ingegneria S.r.l., Studio Dorell S.A.R.L., Fabre-Speller S.A.R.L., B5 S.r.l., Sbarch Studio Bargone Architetti Associati, Pintore+Tonucci Architetti Associati, Arch. Luca Zevi, Arethusa S.r.l., Geo-Net S.r.l., Dott. agr. Luciano Mauro, in relazione alla procedura CIG n. 88098538AD, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Engeko S.C.A.R.L., Insula Architettura e Ingegneria S.r.l., Studio Croci e Associati, Angelo Lacerenza, Nicola Bosco, Roberto Menichelli, Spaini Architetti Associati

S.r.l., Sequas Ingegneria S.r.l., Luca Catalano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta-bis), 23 dicembre 2022, n. 17487, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, di Engeko S.C.A.R.L., di Insula Architettura e Ingegneria S.r.l., di Studio Croci e Associati, di Angelo Lacerenza, di Nicola Bosco, di Roberto Menichelli, di Spaini Architetti Associati S.r.l. e di Sequas Ingegneria S.r.l. e di Luca Catalano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Petitto e Teoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società *Bollinger + Grohmann S.A.R.L.* (in seguito anche solo: *Bollinger*) ha partecipato, in raggruppamento, alla procedura indetta da *Invitalia* per un concorso internazionale di progettazione «*per l'intervento relativo al contratto istituzionale di sviluppo recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*», risultando aggiudicataria.

2. L'aggiudicazione è stata impugnata da quest'ultima società, con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, lamentando la violazione degli

artt. 17 e 21 del disciplinare, nonché dell'art. 155 del codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto l'aggiudicataria avrebbe violato il principio dell'anonimato (art. 155, comma 4 cit.: «I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima»).

Successivamente, il responsabile del procedimento - con nota del 23 maggio 2022 - ha comunicato alla *Bollinger* l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (o di proclamazione del vincitore).

Con atto del 21 giugno 2022, *Invitalia* ha annullato la predetta aggiudicazione e ha escluso il raggruppamento temporaneo con mandataria *Bollinger*, per la violazione del principio dell'anonimato. Con provvedimento del 22 giugno 2022 ha proclamato vincitore del concorso il raggruppamento temporaneo *Engeko s.c.a.r.l.*

3. I predetti provvedimenti sono stati impugnati dalla *Bollinger* con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo essenzialmente la illegittimità del provvedimento di esclusione per la violazione dell'art. 155 del codice dei contratti pubblici, data la insussistenza della violazione dell'anonimato, oltre alla violazione della disciplina sull'annullamento d'ufficio posta dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

4. Con la sentenza, meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure, in particolare rilevando, con riferimento alla violazione del principio dell'anonimato nella valutazione delle offerte, la sussistenza di una serie di indicazioni nominative di consulenti e professionisti ricavabili dall'esame della documentazione che rivelerebbero, in maniera univoca, l'appartenenza al gruppo di lavoro utilizzato dal raggruppamento vincitore del concorso per la predisposizione della proposta progettuale.

5. La società, rimasta soccombente, ha proposto appello riproponendo i motivi del ricorso di primo grado, previa critica della sentenza di cui chiede la riforma.

6. Resiste in giudizio *Invitalia S.p.a.*, che preliminarmente reitera l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado poiché, pur trattandosi dell'impugnazione di un provvedimento di autotutela adottato nell'esercizio di poteri discrezionali, le censure della ricorrente non allegherebbero profili di

manifesta illogicità o di manifesta irragionevolezza, e sarebbero quindi inammissibili stante il divieto

per il giudice amministrativo, in sede di legittimità, di spingersi in ambiti di valutazione riservati alla discrezionalità dell'amministrazione.

Con una seconda eccezione di rito, Invitalia ribadisce anche la tardività della impugnazione della clausola del disciplinare di gara relativa all'anonimato (paragrafo 17.2), nota a tutti i concorrenti fin dalla pubblicazione avvenuta il 5 luglio 2021.

Infine, reitera anche una terza eccezione, con la quale deduce l'inammissibilità dei vizi autonomi proposti avverso il provvedimento di proclamazione del raggruppamento *Engeko* quale vincitore del concorso, vizi improponibili data la legittima esclusione dalla gara del raggruppamento *Bollinger + Grohmann*.

Nel merito, conclude per la reiezione dell'appello, in quanto infondato.

7. Si sono costituite anche le imprese componenti il raggruppamento temporaneo con mandataria *Engeko s.c.a.r.l.*, chiedendo che l'appello sia respinto; nonché la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Cultura, con memoria di stile.

8. All'udienza del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Considerata la infondatezza nel merito dell'appello, si può prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate da *Invitalia*.

10. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha affermato la violazione del principio dell'anonimato nella valutazione delle proposte progettuali, di cui all'art. 155 del codice dei contratti pubblici. In particolare, l'appellante rileva che il nominativo del consulente Enrico Alleva è stato utilizzato nell'elaborato «*Relazione di contesto*» esclusivamente come fonte dei dati esposti e non già come segno di riconoscimento, insieme con altri nominativi di sessanta esperti, in ossequio alla prescrizione di gara che onerava i concorrenti di effettuare gli studi necessari del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da riferimenti alle fonti ed ai dati biografici. Inoltre, diversamente da quanto evidenziato in sentenza, il contenuto del DGUE, e quindi la circostanza che Alleva fosse consulente del raggruppamento *Bollinger*, non avrebbe dovuto essere a conoscenza del RUP, né

della commissione giudicatrice, prima della conclusione dei lavori di valutazione e prima della stesura della graduatoria finale. Per cui, dall'indicazione del nominativo di Alleva nella «*Relazione di contesto*», non si sarebbe potuto risalire al concorrente *Bollinger*.

10.1. Sotto altro profilo, l'appellante censura la sentenza per non aver esaminato la dedotta violazione del principio di proporzionalità. Posto, infatti, che la commissione ha affermato, nel verbale n. 3 della seduta del 30.11.2021, che «*tutti i documenti e gli elaborati relativi alla documentazione tecnica presentati dagli operatori economici sono risultati completamente anonimi*», e che la commissione non avrebbe nemmeno dovuto avere accesso alla documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti (DGUE con i nominativi degli amministratori, procuratori e consulenti), ne deriverebbe che il giudizio espresso non poteva essere in alcun modo condizionato dalla conoscibilità delle imprese del raggruppamento, per cui l'annullamento dell'aggiudicazione e l'esclusione del concorrente eccederebbe quanto necessario per il rispetto della regola dell'anonimato.

10.2. Sempre nell'ambito del primo motivo (pp. 20-22 dell'atto di appello), parte appellante reitera anche le ulteriori censure non esaminate dal primo giudice.

In particolare, con riguardo al rilevamento del nominativo del consulente Antonio Salzano tra le proprietà del *file* dell'elaborato BIM, sostiene che detta conoscenza poteva ricavarsi dal DGUE (al quale, tuttavia, la commissione non aveva accesso) e da una sorta di manipolazione del *file*.

10.3. In ogni caso mancherebbero i requisiti della idoneità e dell'intenzionalità dell'apposizione del segno di riconoscimento, secondo quanto richiesto dalla prevalente giurisprudenza.

10.4. Anche le previsioni del disciplinare di gara (in particolare i paragrafi 17.2 e 21) dovrebbero essere lette, interpretate ed applicate alla stregua dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza, pena la loro illegittimità per la violazione dell'art. 155, comma 4, del codice dei contratti pubblici (nonché dell'art. 83, comma 8, con riferimento al principio di tassatività delle cause di esclusione, dell'art. 30 e del principio di proporzionalità), di cui costituiscono mera applicazione.

11. Le censure sopra esposte sono infondate.

11.1. Va rammentato che, secondo la disposizione del disciplinare di gara (paragrafo 17.2., in particolare il terzultimo e il penultimo alinea), la proposta progettuale «avente ad oggetto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente anonima in ogni sua parte, sia palese che occulta [...]. In nessun caso i concorrenti potranno violare l'anonimato mediante simboli, segni o altri elementi identificativi. I FILE CHE VERRANNO CARICATI NON DOVRANNO CONSENTIRE DI IDENTIFICARE LA PROPRIETA' DEI FILE MEDESIMI» (in maiuscolo nell'originale).

11.2. Va ulteriormente precisato che l'esclusione è stata motivata dalla stazione appaltante con riferimento alle verifiche effettuate sulla intera documentazione costituente il progetto proposto dal raggruppamento *Bollinger*, da cui è emerso quanto segue:

- nella relazione tecnica (elaborato D – Relazione di contesto), a pag. 9 viene espressamente citato «*Enrico Alleva (componente di questo gruppo di lavoro)*», il quale risulta indicato quale “Ornitologo” nel DGUE di tutti i componenti del raggruppamento *Bollinger*;

- il file del modello BIM riporta, all'interno delle proprietà, l'indirizzo *mail* di Antonio Salzano, ossia il nome di un altro consulente; anche in assenza di programma visualizzatore di *file* BIM, estraendo il *file* in formato *.txt*, al rigo 35 è presente la stringa “#35= IFCPERSON(\$,','a.salzano@fedspinoff.com',,\$,\$,\$,\$,\$)”, ugualmente riconducibile al nominativo del professionista Antonio Salzano indicato all'interno del DGUE di tutti i componenti del raggruppamento quale “Responsabile della progettazione di sistemi informatici funzionali alla gestione al controllo del sito e degli impianti”;

- a pagina 132 della medesima Relazione tecnica è riportata, all' interno del capitolo dedicato ai FAB-LAB, un'immagine contenente a margine la denominazione “Noumena” che è stato accertato essere presente nel DGUE di tutti i componenti del raggruppamento;

- all'interno della cartella degli elaborati generici compare il nominativo “Dorell” che corrisponde al nominativo del legale rappresentante della mandante Studio

Dorell S.a.r.l. indicato, nel DGUE di tutti i componenti del raggruppamento, nel ruolo di “Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche”.

11.3. Muovendo dalla lettura della norma del disciplinare, si osservi che questa non si limita a ribadire la regola dell’anonimato racchiusa nei suoi termini generali nell’art. 155, comma 4, del codice dei contratti pubblici, ma stabilisce una serie di prescrizioni formali che (tipicizzando le ipotesi di violazione del principio di segretezza) tendono a circoscrivere i margini di opinabilità che inevitabilmente si presentano nell’applicazione concreta. Tra le ipotesi tipicizzate dalla *lex specialis* (e in specie la presenza di «*simboli, segni o altri elementi identificativi*» e la prescrizione per cui i *files* dell’offerta non avrebbero potuto consentire di identificarne la proprietà) rientrano anche quelle riscontrate nell’ambito della documentazione esaminata dalla stazione appaltante (i cui esiti sono stati già riferiti).

11.4. L’appellante sostiene che, nell’applicazione del principio dell’anonimato delle offerte, contemplato dall’art. 155 *cit.*, dovrebbero tenersi in conto i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola non può essere intesa in senso assoluto ma occorre verificare la presenza di almeno due elementi: l’astratta idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione; l’intenzionalità, nel senso che deve essere provata l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

11.5. Si tratta di indirizzo maturato con riguardo alla valutazione delle prove scritte nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale, come osservato anche dall’Adunanza plenaria (nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26), in relazione alle quali la giurisprudenza afferma costantemente che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento. In sostanza, in questi casi la riconoscibilità dell’autore dell’elaborato ne presuppone l’intenzionalità, desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell’elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell’elaborato stesso a un determinato soggetto (cfr. la citata sentenza dell’Ad. plen. n. 26 del 2013).

11.6. Nondimeno, le censure sono infondate anche se si aderisca a tali argomentazioni. In particolar modo, è dirimente la presenza (all'interno della c.d. "relazione di contesto") del nominativo del consulente Enrico Alleva, idonea a rivelare la riconducibilità dell'offerta in capo a uno specifico concorrente (sia perché nella stessa relazione il consulente è indicato come «*componente di questo gruppo di lavoro*», sia perché il dato è confermato nel DGUE presentato dal raggruppamento *Bollinger*).

Ciò che occorre valutare, come anticipato, è la astratta idoneità del segno o dell'indicazione apposta dal concorrente a identificare il soggetto che ha predisposto l'offerta. E, nel caso di specie, non sembra dubbio che il nominativo del consulente sia particolarmente adeguato a consentire (in astratto, come precisato) la riconoscibilità dell'elaborato e la riconducibilità al suo autore (si veda in tal senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137, secondo cui ciò che rileva non è nemmeno la identificabilità dell'autore dell'elaborato, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione).

11.6. A nulla rileva, pertanto, che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (il che svaluta anche l'argomento dell'appellante secondo cui il contenuto del DGUE non avrebbe dovuto essere a conoscenza della commissione giudicatrice, che – quindi - non avrebbe potuto risalire all'offerente).

11.7. Quanto all'elemento dell'intenzionalità, non emergono elementi sulla base dei quali si debba escludere la sussistenza della stessa, intesa come coscienza e volontà della condotta (consistente nella indicazione inserita nella relazione tecnica sopra richiamata).

11.8. Le medesime considerazioni possono essere estese al fine di rilevare l'astratta idoneità anche degli altri indizi di violazione della regola dell'anonimato, e in particolare la presenza (ricavabile dal *file* del modello BIM allegato all'offerta) del nominativo di altro consulente, anch'egli indicato nel DGUE presentato in gara dal raggruppamento *Bollinger*.

11.9. Posto, quindi, come si è veduto, che la motivazione adottata dalla stazione appaltante è conforme anche ai dettami giurisprudenziali in tema di anonimato nelle procedure selettive pubbliche, ne deriva come conseguenza che le clausole del disciplinare di gara non sono affette dai vizi dedotti (seppure in via gradata) dall'appellante.

12. Con il secondo motivo (pp. 25-28 dell'atto di appello), l'appellante impugna la sentenza per non aver rilevato la violazione dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, pur potendosi rilevare, dalla motivazione dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, la mancata considerazione dei due presupposti essenziali dell'interesse pubblico all'annullamento e della valutazione comparativa con gli interessi privati coinvolti.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. Come rilevato anche dal primo giudice, non si può ritenere, nel caso di specie, che all'epoca in cui la stazione appaltante ha avviato l'accertamento sull'offerta del raggruppamento *Bollinger + Grobmann*, la procedura di gara fosse definitivamente conclusa, dal momento che (come risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento «*di annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria e proclamazione del vincitore*» del 23 maggio 2022) era ancora in corso la fase di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici (secondo cui «[l]'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti») e non poteva considerarsi concluso il procedimento. Per l'aggiudicatario, il momento finale della procedura di gara, dopo il quale si apre la fase della stipulazione del contratto di appalto (art. 32, comma 8, cit.), si identifica con la conclusione della fase di verifica dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* e con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione.

12.3. Né vale invocare, sotto questo profilo, la diversa regola della impugnabilità dell'aggiudicazione, valida per i terzi non aggiudicatari.

Ed invero, anche se, nei confronti dei terzi non aggiudicatari, la lesività e l'interesse a impugnare gli esiti della procedura di gara sorgono a seguito del provvedimento di aggiudicazione adottato dopo la «*verifica della proposta di aggiudicazione*» (art. 32, comma 5), e fatta salva – per i terzi non aggiudicatari – la possibilità di impugnare

l'esito positivo della successiva verifica dei requisiti dell'aggiudicatario (dal che si evince che, comunque, quest'ultima fase non è una mera condizione integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione ma identifica una autonoma fase del procedimento di gara, che si conclude con un atto autonomamente impugnabile), per l'aggiudicatario la procedura di gara si conclude solo con il completamento della verifica dei requisiti, dopo il quale si apre la fase della stipulazione del contratto (art. 32, comma 8, primo periodo).

12.4. Ne deriva come conseguenza che l'esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento con mandataria *Bollinger + Grobmann* si colloca nella fase di verifica dei requisiti; per cui – al di là del *nomen iuris* attribuito dalla stazione appaltante – la decisione di ritirare la proclamazione del vincitore non consegue a un provvedimento di autotutela o di secondo grado, non essendosi ancora perfezionato, nei confronti dell'aggiudicatario, il provvedimento finale della procedura di gara.

13. Con il terzo motivo (pp. 29-32 dell'atto di appello), l'appellante ripropone le censure avverso il provvedimento del 22 giugno 2022, con cui *Invitalia* ha dichiarato vincitore del concorso il raggruppamento temporaneo con mandataria la società *Engeko*.

13.1. In primo luogo, il predetto provvedimento sarebbe affetto da illegittimità derivata dai vizi relativi all'esclusione del raggruppamento *Bollinger*. In subordine, ribadisce l'illegittimità dell'aggiudicazione per vizi autonomi.

Sotto quest'ultimo profilo, lamenta il difetto di istruttoria poiché la stazione appaltante non avrebbe verificato se l'offerta di *Engeko* abbia violato il principio di anonimato; in ogni caso, si sarebbe trattato di un'istruttoria macroscopicamente insufficiente in relazione al mancato riscontro di diversi indizi idonei a rivelare l'identità dell'offerente. In tal senso si richiama, anzitutto, il fatto che in ogni pagina dell'offerta tecnica del RTI *Engeko* è stato riportato il simbolo di un'isola, in violazione della *lex specialis* che vietava l'apposizione di «simboli, segni o altri elementi identificativi»; e astrattamente idoneo a fungere da elemento di riconoscimento soprattutto perché rimanderebbe all'impresa *Insula Architettura e Ingegneria srl* (mandante nel raggruppamento *Engeko*).

13.2. In secondo luogo, dall'analisi dei metadati della "relazione illustrativa" allegata all'offerta tecnica del RTI *Engeko*, emergerebbero due nominativi (Paolo Orsini e Alice Cretarola): il primo è socio e direttore tecnico dell'impresa mandante Insula Architettura Ingegneria s.r.l.; la seconda è collaboratrice dell'altra mandante Studio Croci e Associati. Né varrebbe rilevare, come ha rilevato il T.a.r., che il riscontro dei nominativi nell'offerta del RTI *Engeko* non potrebbe assumere rilievo in quanto detto riscontro sarebbe stato possibile solo con l'utilizzo di una "procedura sofisticata". Tuttavia, sostiene l'appellante, anche nei confronti del RTI *Bollinger* sono stati effettuati accertamenti con l'ausilio di strumentazioni e programmi informatici al fine di individuare "tracce" di nominativi negli elaborati progettuali.

14. Le censure sopra riassunte non colgono nel segno.

14.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'aggiudicazione in favore del raggruppamento *Engeko*, sollevata dall'appellata per difetto di legittimazione e carenza di interesse della *Bollinger + Grobmann*.

14.2. La questione attiene alla legittimazione a impugnare il provvedimento di aggiudicazione da parte dell'offerente escluso dalla procedura di gara, che abbia impugnato la propria esclusione. Sul punto, al fine di confutare le argomentazioni dell'appellata, è sufficiente ricordare che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 11 maggio 2017, *Archus*, C-131/16), in presenza di ricorso avverso l'esclusione, sussiste la legittimazione ad impugnare anche l'aggiudicazione al terzo, perché non può considerarsi definitiva l'esclusione fino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso contro l'esclusione (in termini, per tutte, si rinvia a Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6788). Posto che le sentenze amministrative, e in particolare le sentenze del Consiglio di Stato, passano in giudicato – ordinariamente, ossia fatte salve le ipotesi di ricorso per revocazione ordinaria o di ricorso per cassazione - con il decorso dei termini per il ricorso per cassazione (ove questo non sia stato proposto), ne deriva che, nel caso di specie, sussiste la legittimazione di *Bollinger + Grobmann* a impugnare il provvedimento di aggiudicazione a terzi.

14.3. Nel merito, è certamente infondato il dedotto difetto di istruttoria, peraltro avanzato dall'appellante in una forma dubitativa (e quindi, a rigore, inammissibile). Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che il RUP ha espletato «le verifiche di regolarità con riferimento a tutte le Proposte progettuali presentate dai concorrenti in graduatoria» (così nelle premesse della comunicazione di avvio del 23 maggio 2022). Come detto, la generica e perplessa censura dell'appellante non consente di revocare in dubbio tale asserzione.

14.4. Quanto ai due indizi ricavabili dall'offerta tecnica di *Engeko*, asseritamente idonei a ricondurre alla identificazione dell'offerente, va osservato che la riproduzione del simbolo o logo rappresentante un'isola appare del tutto neutro per le conseguenze paventate dall'appellante, posto che nemmeno astrattamente i componenti della commissione giudicatrice potevano risalire (attraverso la visione del solo logo, senza alcuna indicazione di nomi o denominazioni) a una delle componenti del raggruppamento offerente.

14.5. Anche il secondo indizio non era percepibile dalla commissione in base a una ordinaria lettura o consultazione degli elaborati, essendo dato ricavabili – come esattamente precisato dal primo giudice – solo attraverso l'utilizzo di *software* diversi da quelli di lettura del file e maggiormente intrusivi (software mediante i quali si ottiene la estrapolazione di righe di c.d. «metadati»).

15. In conclusione, l'appello va integralmente respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

16. Le spese giudiziali del grado di appello vanno compensate tra le parti, in ragione della complessità e della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO